

Rassegna Stampa

dei

10 marzo 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

ASSEMBLEA REGIONALE. Stop agli imprenditori nel cda dell'Irsap, tetto agli stipendi dei dirigenti. Ma per le norme stralciate dalla prima manovra manca la copertura

Contributi e precari nella Finanziaria bis

●●● Doveva essere il modo per recuperare qualche norma di buonsenso rimasta fuori dalla Finanziaria per motivi procedurali, invece la legge in discussione da ieri in commissione Bilancio è diventata un grande calderone di proposte che - se approvate - farebbero decollare la spesa della Regione.

Dentro c'è di tutto. Il Pd con Giovanni Panepinto ha inserito l'emendamento che fissa a 100 mila euro lordi all'anno il tetto degli stipendi dei dirigenti degli enti controllati e partecipati dalla Regione. Forza Italia ha proposto l'assunzione per due anni di 1.800 ex sportellisti della formazione professionale. C'è anche il via libera all'assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta dei testimoni di giustizia in servizio nell'ufficio della Regione a Roma.

E poi c'è la consueta pioggia di contributi. Un milione andrebbe a consorzi di bonifica e forestali per la manutenzione delle reti irrigue: misure che servirebbero essenzialmente per dare spazio (e stipendio) ai precari del settore. Almeno 10 milioni servirebbero per finanziarie nuove start up con il supporto di Sviluppo Italia Sicilia. E ancora 200 mila euro per i registri genealogici delle colture agricole, il contributo di 250 euro al mese da parte degli Iacp alle fami-

glie povere sgomberate da alloggi in precarie condizioni, fondi agli studenti portatori di handicap delle Accademie delle Belle Arti. Nel testo rientrano anche disposizioni per concedere aiuti ai consorzi universitari, all'Oasi di Troina onlus e per finanziare il dissalatore dell'isola di Vulcano. Va detto che il governo fino a ora non ha garantito la copertura finanziaria: dettaglio che farebbe cadere la maggior parte degli articoli di questo disegno di legge. Anche se in commissione Bilancio, guidata da Vincenzo Vinciguerra, il cammino di questa Finanziaria bis è appena all'inizio.

Ma ci sono anche norme che non prevedono spesa. C'è la soppressione di enti come il Consiglio regionale per l'urbanistica e il centro regionale per il restauro e per le scienze naturali.

Fra le norme che non prevedono spesa c'è soprattutto quella che esclude dalla guida dell'Irsap le associazioni di categoria. Nel consiglio di amministrazione dell'istituto che ha preso il posto dei vecchi consorzi Asi non ci saranno più componenti designati dalle associazioni imprenditoriali. E questa è una norma inserita proprio dal governo. I tre posti nel Cda saranno indicati dal governo, in particolare dall'assessore regionale alle Attività produttive. È una proposta che arriva in un momento delicato per alcu-

ne associazioni: come Confindustria Sicilia vede il presidente Antonello Montante indagato per mafia dalla Procura di Caltanissetta e il mondo delle Camere di commercio è travagliato da lotte intestine tra le organizzazioni datoriali per il controllo della governance dopo la riforma che ha comportato accorpamenti.

In questo clima anche i sindacati alzano la voce contro il governo. Per i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil siciliana Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone «si è giunti al bilancio 2016 e alla legge di stabilità in un clima di confusione e oggi, a causa delle impugnative che potrebbero reciprocamente scattare tra Stato e Regione, di fatto le risorse reali disponibili per il 2016 non sono quantificabili. Cosa che rischia di buttare la Sicilia nel caos». **GIA. PI.**

Allarme mutui, 7 miliardi non pagati 92 mila famiglie ora rischiano la casa

> In Sicilia crediti delle banche a livelli record. In un anno sfratti aumentati del 15 per cento

IN SICILIA è allarme mutui e prestiti non pagati, per una cifra pari a 6,8 miliardi di euro e con 92 mila famiglie in "sofferenza". Cifre che non hanno pari nel resto del Paese, mentre sul futuro si addensano nubi sempre più nere: per i nuovi mutui, se le famiglie non riusciranno a versare le rate in tempo, potrebbero perdere la casa. Lo prevede una direttiva europea che in mezzo a mille polemiche sarà recepita dal Parlamento nazionale. La proposta iniziale in discussione alla Camera prevedeva il pignoramento della casa dopo sei rate non pagate, soglia che dovrebbe essere elevata a diciotto. Ma in Sicilia il risultato non cambia. «Questa direttiva provocherà un disastro per le famiglie dell'Isola», dice Beppe Citarrella del Centro studi Cgil. Aumenta intanto il numero delle famiglie

che, tra lavori precari e crisi economica, non riescono più a pagare il canone mensile d'affitto. Nell'ultimo anno gli sfratti sono aumentati del 15 per cento. Sono state presentate 8.120 richieste di sfratto, di cui 1.657 a Palermo e 3.112 a Catania. Il sindacato inquilini e assegnatari (Sunia) lancia l'allarme: «La situazione è grave, siamo in alto mare con i fondi per la morosità incolpevole che non vengono assegnati».

BRUNETTO, FRASCHILLA E LA PAGLIA ALLE PAGINE II E III

In Sicilia sos mutui per l'acquisto della casa Rischio pignoramenti senza l'ok del tribunale

Una direttiva della Ue accelera
le procedure contro i nuovi morosi
L'Isola ha il più alto numero
di famiglie che non pagano le rate

ANTONIO FRASCHILLA

In Sicilia è allarme mutui e prestiti non pagati, per una cifra pari a 6,8 miliardi di euro con 92 mila famiglie in «sofferenza». Cifre che non hanno pari nel resto del Paese, mentre sul futuro si addensano nubi sempre più nere: per i nuovi mutui, se le famiglie non riusciranno a versare le rate in tempo po-

trebbero perdere la casa. Lo prevede una direttiva Europea che tra le polemiche sarà recepita dal Parlamento nazionale. La proposta iniziale in discussione alla Camera prevedeva il pignoramento della casa dopo sei rate non pagate, soglia che dovrebbe essere alzata a diciotto. Ma in Sicilia il risultato non cambia: «Questa direttiva provocherà un disastro per le fami-

glie dell'Isola», dice Beppe Citarrella del Centro studi Cgil.

La Sicilia è la regione che ha la più alta percentuale di famiglie indebitate che non riescono a restituire prestiti e mutui

e la direttiva di Bruxelles può avere un effetto deflagrante in una sistema economico così debole. Secondo i dati della Banca d'Italia nel 2015 su 28 miliardi di euro di prestiti alle famiglie, il 24 per cento è stato inserito dagli istituti tra «i crediti deteriorati». Cioè crediti che non vengono riscossi dalle banche: nel 2013 questa percentuale era del 22 per cento e in due anni è cresciuta di due punti. La più alta d'Italia. Conti alla mano, significa che le famiglie siciliane hanno 6,8 miliardi di debiti che non riescono a saldare. E ben 92 mila famiglie sono state già inserite dagli istituti di credito tra quelle «in sofferenza», cioè a rischio procedura esecutiva con passaggio dal giudice per avere indietro beni e casa.

La direttiva europea consentirà adesso alle banche di non passare dal giudice per poter ottenere il pignoramento dell'abitazione. E la rassicurazione, fatta da governo e maggioranza sul fatto che la norma non dovrebbe essere retroattiva, cioè dovrebbe quindi valere solo per i nuovi mutui, non rassicura per nulla perché in Sicilia il rischio pignoramento delle abitazioni sarà comunque altissimo.

L'Isola non solo ha la più alta percentuale di famiglie indebitate che non riescono a pagare le rate dei prestiti o dei mutui, ma vanta anche il record di famiglie che l'Istat ha appena inserito tra quelle in «deprivazione», cioè che non riescono a pagare in tempo nemmeno la bolletta della luce: ben un milione

di famiglie, quasi il 50 per cento di quelle residenti in Sicilia.

In un quadro del genere la direttiva europea e la sua applicazione in Italia rischia di avere un effetto devastante nell'Isola: «Nessuno ha capito la gravità di quanto sta accadendo nel nostro Paese e dei danni gravissimi per la nostra regione — dice Beppe Citarrella, del Centro studi della Cgil — tutti i dati dei prestiti e dei mutui sono in deterioramento in Sicilia negli ultimi anni e la possibilità di poter pignorare la casa da parte delle banche rischia di danneggiare ulteriormente un'economia già al collasso. Il 20 per cento delle famiglie siciliane sono indebitate, e parliamo di circa 400 mila nuclei. Ma c'è di più: l'Isola ha la più alta percentuale di rata del mutuo

sul reddito, pari al 23 per cento. Significa, detto in soldoni, che le famiglie siciliane sono già con l'acqua alla gola. E le giovani coppie che riescono ad accedere ad un mutuo, sempre meno negli ultimi anni, con questa direttiva saranno sempre più a rischio».

Il quadro economico delle famiglie siciliane è in netto peggioramento dal 2011 a oggi. Sempre secondo i dati della Banca d'Italia nel 2011 le famiglie con mutui e prestiti in «sofferenza», cioè non restituiti e a rischio pignoramento, erano 79 mila, lo scorso anno la quota è salita a 92 mila famiglie in gravi difficoltà con le esposizioni bancarie.

La direttiva di Bruxelles potrebbe essere una mazzata durissima nella regione più povera d'Italia. La Sicilia.

La Cgil: «Situazione grave, si danneggia ulteriormente un'economia al collasso»

LE CIFRE

90 mila

LE FAMIGLIE

Sono 90 mila le famiglie in sofferenza nel saldare i debiti

6,8 mld

I CREDITI DETERIORATI

È la cifra dei mutui alle famiglie che non vengono restituiti

28 mld

I DEBITI

Complessivamente è la cifra del debito delle famiglie

400 mila

I NUCLEI

Il numero totale delle famiglie siciliane con mutui e prestiti

Tra i temi di maggiore convergenza: edilizia sociale, rigenerazione urbana e difesa del patrimonio

Vertice sulle linee guida del Prg

Trimarchi: con Ance, Legambiente e Ordine degli architetti confronto costruttivo

SIRACUSA - La commissione consiliare Urbanistica di Siracusa, presieduta da Antonino Trimarchi, si è occupata delle nuove linee guida del piano regolatore generale con una riunione aperta ai portatori di interesse. Nell'aula consiliare si sono trovati il rappresentante della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, Giuseppe Armeri, la presidente dell'Ordine degli architetti, Lilia Cannarella, il presidente dell'Ance, Massimo Riili, e Paolo Tuttoilmondo di Legambiente. I lavori sono stati seguiti dal presidente del Consiglio comunale, Santino Armario; per l'amministrazione c'era il dirigente della Pianificazione territoriale, Emanuele Fortunato.

Tra i temi di maggiore convergenza c'è l'edilizia sociale, per la quale si registra una crescita della domanda. Una delle soluzioni prospettate, da perseguire a prescindere dai tempi di approvazione delle nuove linee guida, è di dedicare a tale tipologia le aree a servizi opportunamente rimodulate. Altri terreni di confronto positivo sono stati quelli della cosiddetta "sostituzione edilizia", lavorando sul patrimonio esistente attraverso interventi sostenibili e di qualità, e della rigenerazione urbana per favorire opere di riqualificazione che puntino al risparmio energetico e ad edifici antisismici.

Spazio anche alla difesa

del patrimonio archeologico e storico, per una riqualificazione dei siti e la loro fruizione attraverso modelli pubblico-privati di gestione in rete; alla tutela e riqualificazione delle aree costiere; al problema della costituzione di un parco progetti che apra la strada ai finanziamenti pubblici. Su quest'ultimo punto si sta affermando l'idea di un fondo di rotazione costituito da enti, associazioni e ordini professionali, sotto il coordinamento pubblico, che finanzia la progettazione e poi si autoalimenta con l'accesso alle stesse risorse pubbliche. Sul piano paesaggistico, attualmente sottoposto al parere dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, è stato proposto di fissare, attraverso il sindaco Garozzo, una riunione a Palermo per affrontare in via definitiva il tema del perimetro

del parco archeologico, da cui dipendono molte scelte urbanistiche future e che non può essere calato dall'alto.

Il presidente Trimarchi ha dichia-

rato: "È stato un confronto costruttivo e di alto livello che ha fatto propria una metodologia di lavoro aperta ai contributi esterni, soprattutto di chi è direttamente interessato a uno sviluppo del territorio urbano in un'ottica di salvaguardia e di rispetto delle sue vocazioni. Su questi temi c'è ormai una sensibilità diffusa anche tra chi sembra perseguire obiettivi diversi. Ance, Legambiente e Ordine degli architetti hanno presentato tre sintesi delle loro proposte ed è stato interessante verificare che per molti versi le idee sono sovrapponibili. Sono tutte questioni di cui terremo conto per le linee guida del Prg. Alcune di esse, però, ci rimandano a problemi pressanti, che non possono attendere i tempi di approvazione dello strumento urbanistico. La commissione, in questo senso, può svolgere un ruolo di cabina di regia affinché determinati problemi possano trovare soluzioni nel breve e nel lungo periodo".

Luigi Solarino

Altro terreno di confronto positivo è stato quello della "sostituzione edilizia"

Nuovo Codice/2. Pagamento diretto dei subappaltatori, fuori i fornitori e i prestatori di servizi

Giuseppe Latour

Salta la clausola che impone di procedere al pagamento diretto sempre, prescindendo dalle motivazioni, su semplice richiesta del subappaltatore. E diventa molto scivolosa la posizione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi: per loro sarà fondamentale la partita dell'interpretazione delle norme. Le regole sul pagamento diretto, inserite all'articolo 105 comma 13 del Codice, sono tra i passaggi più modificati del decreto, anche nella versione finale da poco approvata alle Camere. Con il passare delle settimane, il Governo ha evidentemente cercato una posizione di equilibrio tra le istanze degli appaltatori, preoccupati di non perdere liquidità preziosa, e quelle della filiera delle costruzioni, impegnata a ottenere una tutela il più efficace possibile.

Da questo braccio di ferro, è uscita una soluzione che rischia di scontentare qualcuno. Per capire cosa è accaduto, basta guardare all'evoluzione del testo. **La bozza del 19 febbraio** elenca una serie di casi nei quali "la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite". E' una formulazione che ha soprattutto un difetto: taglia completamente fuori la catena dei fornitori.

Così, **pochi giorni dopo**, anche i prestatori di servizi e i fornitori di beni o lavori rientrano nel perimetro dei soggetti tutelati. La norma, oltre a individuare i soggetti protetti, elenca anche i casi nei quali questi possono accedere al pagamento diretto. Tra questi, in una bozza del 22 febbraio, ai subappaltatori viene regalata una vera pallottola d'argento. Possono chiedere e ottenere il pagamento diretto sempre, anche se l'appaltatore non è in alcun modo inadempiente.

Una formulazione che fa saltare sulla sedia l'**Ance**. Il presidente dell'associazione, Claudio De Albertis in un'intervista del 24 febbraio spiega: «Per come è il testo al momento, ogni volta che una microimpresa chiede un pagamento diretto lo ottiene. La delega, invece, parla di casi specifici nei quali può scattare questa possibilità». Insomma, bisogna circoscrivere il raggio d'azione del pagamento diretto.

Si arriva, così, alla **formulazione finale** che, a larghi tratti, riprende quasi letteralmente la legge delega. Salta la possibilità di chiedere il corrispettivo e ottenere in automatico una tutela. Il pagamento diretto ci sarà «in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore» o «su richiesta del subappaltatore», ma solo se «la natura del contratto lo consente».

Quindi, rispetto alla situazione nella quale il pagamento scattava sempre, siamo passati a un regime nel quale è necessario verificare se l'assetto del contratto consente di procedere.

Non è la sola novità del testo bollinato. L'altro caso in cui può scattare la tutela è quello in cui il subappaltatore o il cottimista siano una micro o piccola impresa. E qui arriva un problema interpretativo sostanziale. Perché i **prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori** vengono citati nelle premesse del comma 13 tra i soggetti che possono ricevere il pagamento diretto. Ma, poi, quando vengono elencati i casi concreti nei quali si versa il corrispettivo senza passare dall'appaltatore, non ritroviamo né i primi né i secondi. Una formulazione piuttosto ambigua che lascia molti dubbi. Soprattutto perché una delle bozze intermedie del testo prevedeva il pagamento diretto «qualora la natura del contratto lo consenta, a richiesta del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori». Questo inciso così chiaro è saltato. Se il Governo avesse voluto introdurre il pagamento diretto dei fornitori – è il ragionamento di diversi tecnici – avrebbe lasciato in vita quella formulazione. Ma non l'ha fatto.

Ne viene fuori, insomma, una regola che tutela i cottimisti e i subappaltatori, seppure non più in maniera automatica e a semplice richiesta. Ma che lascia parecchi dubbi sul destino che subiranno i fornitori.

Per loro, probabilmente, saranno decisive le interpretazioni dell'Anac che, partendo da questa norma, potrebbe optare per diverse soluzioni. Una situazione complessa, a pochi giorni dall'avvio dell'esame in Parlamento, confermata anche da Marzo Perazzi, responsabile dell'Ufficio studi di Unicmi: «Nella formulazione finale, in generale, la norma sul pagamento diretto è stata depotenziata e tradisce quello che era il mandato della legge delega. Il depotenziamento maggiore c'è stato certamente sul fronte delle forniture e delle prestazioni di servizi. Non è avvenuto lo stesso sul subappalto, dove tuttavia si apre uno spazio consistente ad ambiguità interpretative. Sarebbe stato meglio evitarlo».

Emendamenti alla camera. Niente dpcm

Consumo suolo, decide il cdm

DI FRANCESCO CERISANO

Il potere sostitutivo di palazzo Chigi nei confronti della Conferenza unificata per la mancata adozione delle delibere di riduzione del consumo del suolo non scatterà automaticamente. Prima arriverà una messa in mora con ulteriori 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà con deliberazione del consiglio dei ministri. E non più con dpcm. La stessa procedura è prevista nel caso in cui le regioni non intervengano a dettare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana. Gli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, che saranno oggetto di una specifica delega al governo, non riguarderanno i centri storici.

Sono alcune delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti che i relatori al ddl sul contenimento del consumo del suolo (AC n.2039), **Chiara Braga e Massimo Fiorio** hanno depositato ieri alla camera per recepire i rilievi contenuti nei pareri delle commissioni di Montecitorio. Il pacchetto di modifiche non

tocca però il clou dei rilievi mossi dai comuni. A cominciare dal contestato articolo 11, quello sulla disciplina transitoria che, fino all'adozione dei provvedimenti volti alla riduzione del consumo del suolo, e comunque non oltre il termine di tre anni, non consente consumo del suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione già «adottati» delle amministrazioni. La commissione cultura nel proprio parere aveva chiesto di sostituire la parola «adottati» con «approvati». «Una differenza sottile ma sostanziale», osserva **Claudia Mannino** del M5s, «che i relatori non hanno recepito negli emendamenti depositati». «Moltissimi comuni», spiega Mannino, «hanno i Prg scaduti e il nuovo Prg solo adottato. Con l'attuale formulazione questo basterebbe per introdurre varianti di destinazione urbanistica che sono lo strumento con cui si cementificano i suoli agricoli». Tuttavia, la questione, (assieme agli altri nodi ancora irrisolti) potrebbe essere affrontata presto in aula. L'obiettivo dei relatori è di chiudere i lavori in commissione entro la fine della prossima settimana.

» Riproduzione riservata — 

Nuovo Codice/3. Lavori in gare all'80% per le concessionarie, Delrio convoca i sindacati

Giuseppe Latour

La battaglia sui lavori in house delle concessionarie non si placa. Ieri è arrivato l'ennesimo colpo di scena: il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, dopo le proteste dei giorni scorsi, ha deciso di convocare le tre sigle delle costruzioni: Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo, 14 marzo, alle 16. Viene, così, meno uno dei motivi che avevano indotto i sindacati a convocare una mobilitazione, condita da uno sciopero e da un presidio davanti al Mit, per la giornata di domani. Tutto congelato, per ora, in attesa delle risposte dell'esecutivo.

«È dall'inizio dell'iter legislativo della riforma degli appalti che cerchiamo un confronto», dichiara il segretario generale della Filca nazionale, Franco Turri. «La notizia della convocazione è ovviamente positiva, ma aspettiamo di sentire il ministro e soprattutto confermiamo lo stato di agitazione dei lavoratori del settore, sospendendo però lo sciopero e la manifestazione previsti per venerdì. Ci auguriamo che dall'incontro emergano novità positive che ci consentano di annullare la mobilitazione».

Proseguono dalla Fillea Cgil: «Spiegheremo al ministro le ragioni della nostra richiesta di modificare il testo del Codice appalti, perché se non si agirà sugli affidamenti in house, che il provvedimento fissa ad un massimo del 20%, per i lavoratori impiegati nelle aziende del comparto ci sarà un solo futuro, il licenziamento. Già in questi mesi, al solo annuncio dell'introduzione del tetto, abbiamo avuto decine di licenziamenti, una vera emergenza sociale tamponata per ora con il ricorso alla Cassa integrazione».

La posizione dei sindacati resta comunque ferma, come spiega il segretario generale della Feneal Uil, Vito Panzarella: «Noi chiediamo che le società di manutenzione e di progettazione restino fuori dalle quote di appalto perché la norma, così scritta, è una falsa liberalizzazione di mercato che finisce per precarizzare i rapporti di lavoro e favorire la bassa qualità. Pertanto se non otterremo avanzamenti su questo fronte andremo avanti per la nostra strada confermando sciopero e manifestazione subito dopo l'incontro».

Nuovo Codice: subappalto libero (senza tetto del 30%), ma solo se lo decide l'ente appaltante

Roberto Mangani

La disciplina del subappalto è uno dei profili del Decreto delegato di riforma del Codice dei contratti pubblici approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura che ha suscitato maggiore attenzione e anche numerose posizioni critiche.

LA DISCIPLINA CHE NON CAMBIA

Alcuni aspetti della nuova disciplina – contenuta nell'**articolo 105** del Decreto - confermano l'impostazione della normativa vigente, senza particolari innovazioni. Resta quindi valido il **regime autorizzatorio**, che comporta l'obbligo di preventiva autorizzazione dell'ente appaltante ai fini del ricorso al subappalto; viene confermato il **divieto del subappalto a cascata**; è ribadito l'obbligo per l'appaltatore di praticare nei confronti del subappaltatore gli **stessi prezzi unitari** risultanti dall'aggiudicazione con un **ribasso non superiore al 20%**; vengono replicate le disposizioni in tema di osservanza dei trattamenti economici e normativi stabiliti dalla **contrattazione collettiva** e di **responsabilità solidale** dell'appaltatore nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori; sono ribadite le disposizioni in materia di coordinamento dei piani di sicurezza predisposti dai subappaltatori i tra loro e con il piano di sicurezza dell'appaltatore. L'attenzione va invece concentrata su alcuni aspetti per i quali le innovazioni proposte sono significative: limiti e condizioni per il ricorso al subappalto, contratti similari, pagamento diretto dei subappaltatori.

LIMITI AL RICORSO AL SUBAPPALTO

È l'aspetto su cui da subito si è concentrata l'attenzione degli operatori (e anche le relative polemiche). In particolare, si è parlato di una vera e propria liberalizzazione del subappalto, in relazione al fatto che **non sarebbe più previsto il limite massimo del 30%** con riferimento ai lavori della categoria prevalente.

In realtà un'analisi puntuale del testo dell'articolo 105 fa emergere *una situazione decisamente più articolata*.

Il **comma 1** si apre con un'affermazione di principio, secondo cui di norma l'affidatario deve eseguire in proprio le prestazioni (lavori, servizi o forniture) oggetto del contratto. Si tratta di un'affermazione attenuata rispetto a quanto attualmente previsto al comma 1 dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006, dove viene stabilito che gli affidatari "sono tenuti" ad eseguire in proprio le prestazioni del contratto. Al di là di questa diversità di formulazione, ciò che va evidenziato è che l'affermazione di principio viene subito dopo ridimensionata attraverso una previsione che sembra privarla di contenuto concreto, essendo stabilito che è comunque ammesso il subappalto, secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 105. Il punto cruciale è tuttavia indicato al

successivo **comma 4**. Esso infatti stabilisce alcune condizioni per il ricorso al subappalto, tra le quali assume rilievo primario quella secondo cui **la facoltà di subappalto deve essere stata espressamente prevista nel bando di gara**, anche limitatamente ad alcune prestazioni o ad alcune categorie di lavorazioni. Ciò significa che la decisione ultima se consentire il subappalto e, in caso affermativo, per quali tipologie di prestazioni (e in particolare per quali categorie di lavori) è rimessa alla scelta discrezionale dell'ente appaltante. *Si tratta di un cambio di indirizzo radicale rispetto alla normativa vigente*. Attualmente è infatti previsto che l'ente appaltante debba indicare, relativamente ai lavori, la categoria prevalente e le ulteriori categorie e la normativa secondaria – contenuta nel DPR 207/2011 – indica poi le lavorazioni subappaltabili. Il quadro normativo è quindi compiuto, e non lascia spazio all'ente appaltante in merito alla scelta se consentire o meno il subappalto.

Detto altrimenti, in nessuna previsione della disciplina vigente c'è il riconoscimento che la facoltà di subappalto resta condizionata a un'espressa previsione in tal senso del bando di gara, formulazione che invece si ritrova nel testo del nuovo Decreto e che lascia intendere che sia l'ente appaltante a dover assumere una decisione al riguardo.

Occorre tener conto che *mancano le linee guida dell'Anac* (che sono destinate a sostituire la disciplina regolamentare), circostanza che non consente di avere ancora un quadro completo in merito alla regolamentazione del subappalto. Tuttavia costituisce un dato oggettivo che **la nuova norma condiziona il ricorso al subappalto a un'espressa previsione del bando di gara**, espressione di una scelta discrezionale dell'ente appaltante, circostanza del tutto assente nell'attuale disciplina. In questo contesto viene poi precisato che **tutte le prestazioni e tutte le lavorazioni sono subappaltabili**, senza più alcun limite quantitativo neanche per quelle relative alla categoria prevalente. **L'unico limite è previsto per le lavorazioni appartenenti alle categorie superspecialistiche** (dovendosi intendere il riferimento al comma 11 dell'articolo 89 e non al comma 10) ed è stabilito nel 30% dell'importo di dette lavorazioni.

In definitiva, sembra delinearsi un quadro in cui la **liberalizzazione del subappalto**, intesa come possibilità di subappaltare tutte le prestazioni o lavorazioni nella loro totalità, esce ridimensionata, sussistendo **solo nella misura in cui l'ente appaltante abbia deciso in questo senso**. Di contro, sembra possibile che lo stesso ente appaltante, nell'ambito delle proprie valutazioni discrezionali, decida di limitare il ricorso al subappalto solo a determinate prestazioni/lavorazioni o, in linea teorica, anche di escluderlo del tutto.

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

Oltre che all'espressa previsione nel bando di gara, la possibilità di ricorrere al subappalto è sottoposta ad altre condizioni. La prima è la **previa indicazione in sede di offerta delle previsioni/lavorazioni che si intendono subappaltare**. La seconda è che l'appaltatore dimostri la **sussistenza in capo al subappaltatore dei requisiti generali**. Tali dimostrazione avviene tramite autodichiarazione del subappaltatore che deve essere depositata unitamente al contratto di subappalto al momento dell'istanza di autorizzazione, fermo restando che la stessa deve essere oggetto di successiva verifica da parte dell'ente appaltante, considerata la previsione del comma 12 che impone la sostituzione dei subappaltatori per i quali tale verifica abbia dato esito negativo. Quanto ai requisiti speciali, il loro possesso in capo al subappaltatore deve essere

certificato – non essendo quindi sufficiente l'autodichiarazione – in sede di deposito del contratto di appalto.

Queste condizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle indicate dalla normativa vigente. L'elemento di novità è invece costituito dall'indicazione dei **nominativi della terna di subappaltatori**, che viene resa obbligatoria per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tutti gli altri casi tale indicazione non è obbligatoria, ma gli enti appaltanti la possono richiedere dandone esplicita indicazione nel bando di gara. Viene quindi risolta in questo modo una questione che in relazione alla normativa vigente si era posta con riferimento al **cosiddetto subappalto necessario**. Una giurisprudenza divenuta nel tempo prevalente aveva infatti ritenuto che qualora il concorrente non fosse di per sé in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e dovesse quindi necessariamente procedere al subappalto degli stessi, la dichiarazione di subappalto da rendere in sede di offerta non potesse limitarsi alla mera volontà di affidare le suddette lavorazioni in subappalto, ma doveva essere accompagnata dall'indicazione dell'impresa subappaltatrice e dalla dimostrazione del possesso dei relativi requisiti di qualificazione da parte di quest'ultima. Ciò per colmare il deficit di qualificazione in capo all'appaltatore. Questa interpretazione è stata in realtà respinta dall'*Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato* con la *pronuncia n.9 del 2 novembre 2015*.

Nel **Decreto di riforma l'obbligo di indicazione dei subappaltatori (una terna) viene invece introdotto, svincolandolo tuttavia dal profilo della qualificazione e ancorandolo unicamente all'importo dei lavori**. Si tratta di una scelta difficilmente comprensibile. Se infatti l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori nell'ipotesi del subappalto necessario, per quanto discutibile, poteva avere una sua coerenza in quanto diretta appunto a colmare un difetto di qualificazione in capo all'appaltatore, prevedere tale indicazione in relazione a un dato meramente quantitativo – l'importo dei lavori – non sembra rispondere ad alcuna logica. E ciò senza contare i problemi operativi che possono sorgere in fase esecutiva nell'ipotesi in cui i subappaltatori originariamente indicati non siano più disponibili, per le più svariate ragioni, ad assumere questo ruolo al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori oggetto di subappalto. Va infine evidenziato che resta di contenuto incerto la previsione secondo cui **l'obbligo di indicazione dei nominativi dei subappaltatori non opera nell'ipotesi in cui** – pur trattandosi di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – gli stessi necessitano di una **particolare specializzazione**, indicazione che resta del tutto generica e di non agevole interpretazione.

I CONTRATTI SIMILARI Poche le novità in tema di contratti simili. Vanno considerati tali i contratti di importo superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque di importo superiore a 100.000 euro qualora l'incidenza della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del contratto stesso (comma 1). Ne deriva che mentre i contratti simili aventi le indicate caratteristiche sono soggetti ad autorizzazione, quelli che – pur avendo i medesimi caratteri strutturali – non rispettino i parametri indicati in relazione all'importo o all'incidenza della manodopera non devono essere autorizzati. Viene poi ribadita la previsione secondo cui per i **subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dell'appalto** i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono dimezzati (comma 18). E' evidente che tale disposizione prefigura

l'esistenza di subaffidamenti di prestazioni che, pur essendo di importo inferiore al 2%, non possono essere confusi con i contratti similari. Essi, infatti, hanno le caratteristiche di veri e propri subappalti (e non di contratti similari), - configurandosi quindi come subaffidamenti di lavori in senso proprio – e come tali sono sempre soggetti al regime autorizzatorio, con la sola particolarità che il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto alla metà rispetto all'ipotesi ordinaria.

Infine, per tutti i subaffidamenti – anche se non soggetti ad autorizzazione – vi è **l'obbligo per l'appaltatore di comunicare** all'ente appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto (comma 2). Infine, **non sono comunque subappalti**, per esplicita indicazione contenuta al comma 3: a) l'affidamento di attività specifiche a favore di lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni totalmente montani.

IL PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI Significative sono le novità in tema di pagamento diretto dei subappaltatori, contenute nel comma 13. **Il pagamento diretto viene reso obbligatorio in tre casi:** **a)** quando il subappaltatore è una microimpresa (meno di dieci dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni annui) o una piccola impresa (meno di cinquanta dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni annui); **b)** in caso di inadempimento dell'appaltatore; **c)** su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente. Resta peraltro indefinito quando si possa configurare l'inadempimento dell'appaltatore che fa scattare l'obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori e in base a quali caratteristiche si può ritenere che la natura del contratto consenta tale pagamento diretto, entrambi profili su cui residuano molti margini di valutazione discrezionale.

Rispetto alla disciplina vigente *l'opzione del pagamento diretto dei subappaltatori non è più quindi legata alle determinazioni del singolo ente appaltante*, venendo quindi meno anche l'obbligo di darne preventiva evidenza nel bando di gara. Nel contempo, non sono più previste quelle ipotesi specifiche di pagamento diretto attualmente contemplate dall'articolo 118 e legate a situazioni particolari, quali la sottoposizione dell'appaltatore al concordato preventivo con continuità aziendale o la crisi di liquidità dello stesso comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori.

NON PERFORMING LOANS

In edilizia incagliati 3 prestiti su 5

di **Ilaria Vesentini**

► Tre finanziamenti su cinque nel settore costruzioni presentano ancora anomalie (incagli, esposizioni scadute, clienti insolventi) un dato doppio rispetto ai valori medi delle imprese (di tutti i settori) e che è oltre sei volte il dato del 2007, ossia prima della crisi. Così come continuano a salire gli indicatori di sofferenza, con un'incidenza sofferenze/prestiti che supera il 12% nel 2015 tra le imprese edilizie – un trend che non accenna a invertire la rotta – contro una media generale del 4%, scesa addirittura al 2% nel comparto manifatturiero. Ciò significa che in edilizia ogni 100 euro di prestiti erogati lo scorso anno, 12 sono da considerare inesigibili.

Sono numeri che inducono alla cautela quando si racconta di ripresa dell'edilizia in atto, quelli presentati da Bankitalia nel convegno nazionale organizzato a Reggio Emilia da Legacoop EmiliaOvest. Numeri su una qualità del credito nel settore edile che ha raggiunto nel 2015 il punto più basso dall'inizio della crisi e che da un lato si spiegano con il perdurante eccesso di offerta immobiliare nel Paese e con l'assenza di nuovi cantieri in grado di spingere la domanda di finanziamenti, ma dall'altro evidenziano politiche ancora molto selettive da parte degli intermediari, quando a presentarsi in filiale è un costruttore. Il quadro migliora per le famiglie con una dinamica in ripresa da oltre un anno dei mutui immobiliari (ma su livelli che sono ancora una metà di quelli del 2007 e trainati dalle surroghe), ma senza riverberi per le imprese di costruzioni: per loro le nuove erogazioni sono ferme a un quarto dei valori del 2007.

Non fa scuola la virtuosa Emilia-Romagna, terra in cui si concentra oltre la metà delle medie imprese cooperative italiane del settore costruzioni – oggetto di una approfondita analisi Nomisma – quando si parla di credito in edilizia, con valori allineati alle medie del Paese. «Il mondo cooperativo ha in effetti sofferto in proporzione più delle società di capitali se si guarda alle performance di bilancio negli ultimi dieci anni – spiega il direttore di Nomisma

Le sofferenze incidono il doppio rispetto al totale imprese. Le coop soffrono minor innovazione e natura mutualistica

Luca Dondi – a conferma della minore capacità di innovazione e della natura mutualistica. Nel confronto con le Spa edili di analoghe dimensioni e a parità di calo di valore di produzione e commesse, le coop evidenziano una maggiore compressione dei margini, perché hanno salvaguardato la propria base occupazionale e quindi hanno inciso meno sui costi».

Anche all'interno del mondo cooperativo grandi aziende e Pmi hanno adottato strategie diverse nel tagliare i costi, con le big (le coop sopra i 250 milioni di fatturato, il 2,6% per numerosità ma accentrano il 60% del volume d'affari) molto più drastiche nello sfondare le uscite pur di salvare la redditività, rispetto alle medie imprese (quelle tra i 30 e i 250 milioni che rappresentano circa un terzo del comparto) assai più miti. Anche guardando alla durata media dei crediti verso terzi – rileva Nomisma – dal 2008 in avanti è aumentata per le coop di circa tre mesi, mentre per le Spa di un solo mese, a testimonianza che le coop sopportano maggiori differimenti nella riscossione del credito da clienti, partner e Pa, fungendo da ammortizzatori del mercato, anche se questo riduce la loro flessibilità operativa.

«Le cooperative di costruzioni, così come tutto il mondo dell'edilizia, si trovano davanti alla sfida di questo settimo ciclo dell'edilizia appena iniziato – interviene il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini – una seconda rivoluzione industriale per il comparto dopo la prima del cemento armato di un secolo e mezzo fa. È la rivoluzione della riqualificazione che impone una riconfigurazione interna delle imprese, una profonda conoscenza del mercato ed estrema velocità nel gestire il cambiamento e il processo». Di fronte a un panorama di investimenti dove oltre il 70% saranno riqualificazioni (quindi un mercato micronizzato) si farà strada chi sa offrire un'integrazione forte tra tutti gli attori del processo edilizio. «Quello che io chiamo ambiente costruito dove chi costruisce si misura passo a passo con chi fa impianti, servizi, con il building information modeling, l'Internet of things, la robotica, la nanotech», conclude Bellicini. E al sistema cooperativo suggerisce un ritorno alle origini, al modello imprenditoriale delle coop di abitanti che per decenni hanno saputo sviluppare la filiera di produzione attorno a una squadra di persone che si muovono in sincronia.